

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 71° - Numero 20

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 12 maggio 2017

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 maggio 2017, n. 8.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale pag. 2

Art. 15.

Proroga contratti servizi di trasporto pubblico locale

1. Al fine di completare le attività propedeutiche necessarie per l'indizione dei bandi di gara per l'aggiudicazione dei servizi minimi, coincidenti con l'attuale rete dei servizi in termini quantitativi e qualitativi, salvo eventuali adeguamenti in conformità ai criteri previsti all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche e integrazioni, onde non compromettere la regolare continuità degli affidamenti del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 27, commi 6 e seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, la scadenza dei relativi contratti è prorogata al termine ultimo previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.

Art. 16.

Accordo transattivo relativo alla misura 214/1 PSR Sicilia 2007-2013

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a procedere alla stipula di apposito accordo transattivo finalizzato alla risoluzione della controversia inerente al bando relativo alla misura 214/1 del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 47 del 2 novembre 2012, e dei provvedimenti successivi ad esso connessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa quantificata nel limite massimo di 370 migliaia di euro, da iscriverne in apposito capitolo nell'ambito della Missione 16, Programma 1.

Art. 17.

Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori

1. All'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8 bis. L'Istituto sperimentale zootecnico, nelle more della stipula delle convenzioni di cui al comma 8, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di divieti assunzionali, alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati dagli enti di cui al comma 1, che si trovino nelle condizioni eccezionali di non potere svolgere il servizio. Per le finalità di cui al presente comma, i medesimi lavoratori accedono ad un albo appositamente costituito presso l'Istituto sperimentale zootecnico, che è autorizzato ad attingere dall'albo per le assunzioni necessarie a scongiurare l'interruzione dei servizi di selezione del bestiame per i libri genealogici, dei controlli funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agro-nomica/veterinaria di cui al comma 7.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi precedenti da parte degli organismi interessati si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nei capitoli 144111 e 143707, oltre che con il finanziamento del MIPAAF destinato alle predette iniziative.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 si applicano anche

all'Associazione Italiana Allevatori e si estendono al triennio 2017-2019, anche al fine di garantire le tutele occupazionali dei lavoratori dell'ARAS in servizio alla data del 28 febbraio 2017.

3. Le spese per le finalità di cui al comma 2 trovano copertura per il triennio 2017-2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 9/2015 per il cofinanziamento del Programma nazionale dei controlli funzionali e nel limite massimo annuo di 1.400 migliaia di euro per l'attività di assistenza tecnica.

4. All'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 24/2016 e successive modifiche e integrazioni, sono sopresse le parole "con i requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale secondo l'articolo 13 del regolamento CE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013". Per l'effetto, le attività finanziate e impegnate, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24/2016, possono essere realizzate entro l'anno 2017.

Art. 18.

Esenzione ticket inoccupati

1. La partecipazione alla spesa sanitaria è stabilita in misura ridotta, nei limiti e con le modalità di cui al comma 2, per i soggetti residenti nel territorio regionale per i quali risulta attestato lo stato di inoccupazione, in quanto iscritti ai Centri per l'impiego (ex Uffici di collocamento) già alla data del 31 dicembre 2016 e all'atto della prescrizione delle prestazioni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo relativo all'anno di riferimento non superiore ad euro 8.263,31, aumentato ad euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di euro 516,46 per ogni familiare a carico del titolare.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 3.000 migliaia di euro, da utilizzare sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, è inserito il seguente:

"Art. 8 ter

Rimborso spese per contratti di lavoro

1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso, sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per contratti di lavoro stipulati, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, secondo le previsioni fissate dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e fino a concorrenza del limite di spesa ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 8, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione."

2. All'articolo 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nei casi di aspettativa ex articolo 34, comma 7, del CCRL della dirigenza, e dell'articolo 52, comma 9, del